

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 8.

Gli ufficiali inferiori avranno diritto, dal 1° luglio 1904, allo stipendio assegnato al loro grado dall'articolo 1, rispettivamente accresciuto, per quelli che abbiano più di 5 o più di 10 anni di servizio nello stesso grado, di uno o due aumenti quinquennali; e quelli che si trovino in posizioni con stipendio ridotto, alle quote del nuovo stipendio stabilite dall'articolo 3 della già menzionata legge.

A questo articolo gli onorevoli Cantalamessa, Laudisi, De Novellis, Gattoni, Cerri, Lucernari e Patrizi, propongono l'aggiunta seguente:

« I capimusicisti, che abbiano più di 15 anni di servizio, oltre agli aumenti suddetti, avranno diritto all'aumento di un'altro quinquennio.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Si tratta di un certo numero di capimusicisti i quali per la loro età, per il lungo tempo da che servono come capimusicisti, sono vicini al termine della loro carriera. Siccome però il grado di sottotenente a questi capimusicisti, fu conferito soltanto con legge di pochi anni addietro, questi vecchi capimusicisti non verrebbero a beneficiare, delle disposizioni di favore, contenute in questa legge, che provvede a migliorare le condizioni di pensione che godranno al termine del loro servizio. Però, ripeto, da questo vantaggio restano esclusi quasi completamente i capimusicisti più anziani. Si tratterebbe dunque di accordare anche a questi un riconoscimento delle loro positive benemeritenze, il vantaggio di aumentar anche a loro adeguatamente il trattamento di pensione. Questo credo sia il concetto dell'emendamento dell'onorevole Cantalamessa ed altri deputati. In questo senso, e siccome a questo proposito la questione era già stata studiata, e se ne erano già valutati gli effetti, piccoli poi, perchè sarà un lievissimo aggravio, che poi verrà sul debito vitalizio, io sono perfettamente disposto ad accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Cantalamessa.

PRESIDENTE. Onorevole Cantalamessa!

CANTALAMESSA. Dopo quanto è detto dall'onorevole ministro non credo dover dire altro.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COMPANS, *relatore*. Molto si discusse in passato, e tuttora è vivo il dibattito, sulla opportunità o meno di conservare le *bande militari*, che — secondo il parere di non pochi, — presentano inconvenienti d'ordine finanziario

e di servizio. Questione che non è il caso di trattare in questa sede. Ma poichè, finora si vollero conservate, — ricordai nella relazione, — è dovere di equità che si provveda pure in giusta misura alla posizione dei capimusicisti, che fanno parte della categoria degli ufficiali inferiori, — pei quali appunto il presente disegno di legge, si propone di aumentare gli assegni, e di migliorarne la carriera.

Non si possono adunque sancire provvedimenti che escludono da benefici sperati la classe dei capimusicisti. Sarebbe un trattamento differenziale a loro danno, inammessibile.

Consideriamo infatti la loro condizione, qual'è: — precaria, disagiata, e senza avvenire. Essi non hanno carriera, non hanno il beneficio dei limiti di età, non hanno nessuna soddisfazione morale e materiale, e come se ciò non bastasse, giunti alla vecchiaia non percepiscono neanche la pensione che loro spetterebbe a seconda degli assegni di cui fruiro negli ultimi anni, ma loro viene semplicemente liquidata la pensione sul misero stipendio di sottotenente. Tale pensione non è sufficiente in alcun modo per provvedere ai più urgenti bisogni, considerato che i capimusicisti stessi, si ritirano quasi tutti dal servizio, ammogliati e con famiglia.

È una questione di umanità e di giustizia.

Pertanto, debbo oggi limitarmi ad invocare dall'onorevole ministro, qualche efficace e pronto provvedimento, il quale dovrebbe mirare a costituire ai capimusicisti una modesta carriera, come avviene in Francia; — od almeno, se ciò non riuscisse per ora possibile, a liquidare la loro pensione di riposo non già sullo stipendio di sottotenente, depurato di tutti gli assegni eventuali, ma su questo stipendio aumentato degli assegni di capo-musicista.

La Commissione, per ora, accetta l'emendamento dell'onorevole Cantalamessa. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Pongo a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Cantalamessa ed altri di cui do nuovamente lettura: « I capi musica che abbiano più di 15 anni di servizio oltre agli aumenti suddetti, avranno diritto all'aumento di un'altro quinquennio ».

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Pongo a partito l'articolo ottavo con questa aggiunta.

Chi l'approva sorga.

(*È approvato*).

## Art. 9.

Gli aumenti di stipendio che si conseguiranno dagli ufficiali inferiori alla data del 1° lu-